



ZURIGO

polizza  
di assicurazione  
responsabilità civile  
rischi diversi

MOD. 680 - ED. 06/2000

|  |         |
|--|---------|
| <b>Definizioni generali</b>                                    | pag. 3  |
| <b>Condizioni generali</b>                                     | pag. 4  |
| Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile | pag. 6  |
| <b>Condizioni particolari</b>                                  | pag. 9  |
| Condizioni particolari (sempre operanti)                       | pag. 9  |
| Condizioni particolari (relative agli specifici rischi)        | pag. 12 |
| <b>Garanzie aggiuntive</b>                                     | pag. 17 |



ZURIGO

## DEFINIZIONI DEI TERMINI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Compagnia:** l'Impresa Assicuratrice.

**Premio:** la somma dovuta alla Compagnia.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno.

**Risarcimento:** la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

**Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Francozia:** l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

**Scoperto:** la percentuale dell'importo di ogni sinistro che rimane a carico dell'Assicurato.

**Subappaltatore:** la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

**Fatturato:** l'importo del volume d'affari indicato dall'Assicurato nella dichiarazione I.V.A. relativa alle annualità in cui ha effetto l'assicurazione.

**Retribuzioni lorde:** tutto ciò che i lavoratori dipendenti ed i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta. Sono pertanto compresi i compensi complementari della retribuzione

tabellare o di fatto: superminimi, scatti di anzianità, indennità di contingenza, maggiorazioni per lavoro straordinario, cottimi, percentuali di servizio, provvigioni, cointeressenze, partecipazioni agli utili, gratifiche o premi di operosità o posizione, indennità varie corrisposte in via continuativa.

**Lavoratori parasubordinati:** lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa come definito all'art. 5 del D.L. 23/02/2000 n. 38.

**Lavoratori interinali:** prestatori di lavoro temporaneo come definiti alla Legge 24/06/1997 n. 196.

**Addetti:** tutte le persone che partecipano all'attività che forma oggetto dell'assicurazione compresi i soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i dipendenti, gli apprendisti, i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali.

**Committente:** il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

## condizioni generali

### Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Articolo 2

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Lesazione dei premi precedentemente eseguita al

domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

### Articolo 3

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Articolo 4

Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accertati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### Articolo 5

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Articolo 6

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla data del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia ha la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

### Articolo 7

Indicizzazione

Se risulta che la presente polizza è indicizzata, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia - espressi in cifra assoluta - sono collegati al "numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 100%;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

È facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare all'adeguamento della polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

### Articolo 8

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.



ZURIGO

Articolo 9

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10

Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni

per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Articolo 11

Obblighi in caso di sinistro (vedi anche Articolo 19)

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto

all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Articolo 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

# norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile

## Articolo 13

### Oggetto dell'assicurazione

#### A - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

#### B - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti - **regolarmente assunti** - addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30/6/1965, n. 1124.

**Limitatamente al regresso**

**INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti, i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali sono equiparati ai dipendenti.**

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

L'assicurazione non vale:

- per i primi 2.500 Euro (4.840.675 Lire) di risarcimento che rimangono a carico dell'Assicurato;
- per le malattie professionali.

## Articolo 14

Persone considerate terzi

Limitatamente alle lesioni corporali sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. anche:

- a) i titolari ed i dipendenti di ditte - non consociate o collegate al Contraente - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere;
- c) le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'Azienda che non siano dipendenti del Contraente o dell'Assicurato.

## Articolo 15

Estensione territoriale

L'assicurazione è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.

## Articolo 16

Delimitazioni

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
  - b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
  - c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 14.
- Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:
- d) da furto;
  - e) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
  - f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti di lunghezza superiore a



ZURIGO

- mt. 6 e di unità naviganti a motore e da impiego di aeromobili;
- g) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- h) a cose rimorchiate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate, durante l'effettuazione delle stesse operazioni;
- i) alle cose e/o opere di terzi:
- che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
  - in costruzione o in corso di lavorazione;
- l) cagionati da:
- opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
  - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- n) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- o) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- p) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- q) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzione di fabbricati;
- r) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- s) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- t) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- u) derivanti dall'inosservanza delle norme previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96 per il trattamento e la tutela dei dati personali.
- L'assicurazione R.C.T., R.C.O. non comprende i danni:
- v) da detenzione o impiego di esplosivi;
- w) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.).

#### Articolo 17

##### Numero addetti

Nel numero degli addetti dichiarato in polizza sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i familiari coadiuvanti (intendendosi per tali i familiari occupati continuativamente nell'azienda assicurata), i dipendenti salariati e stipendiati, gli apprendisti, i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali che prestano la loro opera nell'attività assicurata. Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla Compagnia che adeguerà il premio alla prima scadenza annuale di rata. Si conviene che, ove nel corso del contratto l'Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la Compagnia provvederà a risarcire il danno in proporzione tra il numero di addetti dichiarati ed il numero di addetti accertati (art. 1898 del Codice Civile - ultimo comma). La Compagnia rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il

numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

#### Articolo 13

##### Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o del minor periodo relativo alla prima rata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del minor periodo relativo alla prima rata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del fatturato o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive

viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### Articolo 19

Denuncia dei sinistri relativi a prestatori di lavoro soggetti all'obbligo INAIL (R.C.O.)

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta svolta dagli organi competenti.

#### Articolo 20

Gestione delle vertenze di danno  
Spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.





ZURIGO

## Condizioni di assicurazione

La presente polizza di assicurazione è stipulata in esecuzione dell'art. 16 della Circolare n. 11/1994 della Consob, in attuazione dell'art. 17 della Circolare n. 1/1997 della Consob.

1. **Lavori esclusivi di demolizione e disfaccimento**

La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di 250 Euro (484.068 Lire) per ogni danneggiato.

2. **Lavori edili e stradali:**

a) **Dichiarazioni delle posizioni INAIL**

Qualora il premio sia determinato con riferimento alle retribuzioni, l'assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione di lavori le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate all'atto della stipulazione del contratto oppure, in caso di apertura successiva, non siano state comunicate immediatamente alla Compagnia.

b) **Mancato o insufficiente servizio di vigilanza**

L'assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori di manutenzione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

3. **Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati**  
L'assicurazione non comprende i danni alle cose trovatisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle cose trovatisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di 250 Euro (484.068 Lire) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di 25.000 Euro (48.406.750 Lire) per ciascun periodo assicurativo annuo.

4.

**Lavori presso terzi (esclusi quelli di cui al precedente punto 3)**  
A parziale deroga dell'Art. 16 delle "Norme", la garanzia comprende i danni:

a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di 100 Euro (193.627 Lire) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di 50.000 Euro (96.813.500 Lire) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;

b) ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di 150 Euro (290.440 Lire) e fino alla concorrenza di un massimale pari al 10% del massimale previsto in polizza per i danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di 100.000 Euro (193.627.000 Lire) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

5.

**Proprietà e/o conduzioni di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai mt. 2), nonché cancelli anche automatici. L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 494/96;
- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fognie conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con una **franchigia** assoluta di 100 Euro (193.627 Lire) per ciascun sinistro.

6.

**Responsabilità civile personale dei dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori interinali dell'Assicurato**

La garanzia, fermo quanto disposto dalle "Norme", comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun dipendente, lavoratore parasubordinato e i lavoratori interinali dell'Assicurato, appartenente alle categorie dei dirigenti, quadri, impiegati ed operai, per danni, conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- 1) alle persone considerate "terzi" (escluso il Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- 2) agli altri prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio,

entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O.

In ogni caso il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

7.

**Operazioni di consegna e prelievo**  
L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.

3.

**Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende i danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la **franchigia** assoluta di 100 Euro (193.627 Lire) per ogni mezzo danneggiato.

9.

**Danni a veicoli in genere**  
La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti, in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori, in conseguenza delle attrezzature esistenti e delle attività ivi svolgentisi, ferma restando l'applicazione di una **franchigia** assoluta di 100 Euro (193.627 Lire) per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da furto, incendio, quelli conseguenti al mancato uso

nonché quelli alle cose trovantisì nei veicoli stessi.

10.

**Detenzione ed impiego di esplosivi**

Quando l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, la garanzia, a parziale deroga dell'Art. 16, lettera v) delle "Norme", comprende il rischio ad essi relativo, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

11.

**Estensioni diverse**

Oltre al rischio derivante dall'esercizio dell'attività indicata in polizza, l'assicurazione vale anche per le attività preliminari, complementari e commerciali ad essa connesse quali, a titolo esemplificativo:

- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- esistenza di mensa aziendale, restando inteso che qualora il servizio sia dato in appalto a terzi l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia;



ZURIGO

- il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
  - servizi sanitari aziendali prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
  - servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e detenzione di cani;
  - proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore

- dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, compresi i danni corporali subiti dai corsisti o «staigiare» e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
  - circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
  - servizio antincendio interno o intervento diretto di dipendenti

- dell'Assicurato per tale scopo;
- proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 16, lettere o) e r) delle "Norme";
  - organizzazione di visite all'Azienda e presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa.

12.

Pluralità degli Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

## condizioni particolari relative ai soli rischi sottoindicati

Le imprese assicurate sono quelle che hanno la qualifica di "R.C. - Rischio Civile" e "Assicurazione R.C. - Rischio Civile".

13.  
**Animali**  
È compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio. Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di 50 Euro (96.814 Lire) per sinistro.

14.  
**Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree**  
L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.

15.  
**Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole**  
L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione: questa estensione di garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 5. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato. Sono compresi i danni

involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla proprietà delle condutture. Salvo patto speciale sono invece esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato. Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

16.  
**Gas di petrolio liquefatti (GPL)**  
La garanzia comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 5. La garanzia si estende inoltre alla responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione. A parziale deroga dell'Art. 16 lett. l) delle "Norme", la garanzia vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto. Quando l'assicurazione

comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla R.C. derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio di tali loro attività, comprese le operazioni di installazioni delle bombole presso gli utenti, sempreché l'installazione venga effettuata da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

17.  
**Distributori di carburante in genere - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico**  
L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti. Qualora non espressamente esclusi, l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica; la garanzia comprende inoltre i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di 100 Euro (193.627 Lire) per ogni sinistro, ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio di cui all'Art. 16, lett. d), e), delle "Norme".



ZURIGO

13

Autorimesse - Autosili - Parcheggio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 5.

Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà o dall'esercizio di distributori di carburante.

19.

Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante.

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i

danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

20.

Insegne e cartelli pubblicitari  
L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate insegne e cartelli.

21.

Ostelli - Campeggi

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 5.

L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 16 lett. s) delle "Norme".  
L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a

stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

22.

Ascensori - Montacarichi -  
Montarivande - Scale mobili

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

23.

Istituti di trattamenti estetici -  
Istituti di cultura fisica -  
Massaggiatori - Podologi

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

24.

Bar, pasticcerie e gelaterie -  
Ristoranti, pizzerie, tavole calde -  
Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità

dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.  
Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi e sale da ballo.

25.

Servizi pubblici di locomozione e trasporto

La garanzia è valida a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate. L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinati al funzionamento degli impianti. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 5. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar. La garanzia si estende inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in

polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato/Contraente e, pertanto, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti. Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, con una franchigia assoluta di 50 Euro (96.814 Lire) per persona, i danneggiamenti agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Esclusivamente per le sciovie la garanzia si estende, infine, ai rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve, ferma l'esclusione di cui all'Art. 16, lett. f) delle "Norme".

26.

Istituti di vigilanza

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

27.

Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Compagnia non agirà in rivalsa nei loro confronti.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

23.

Associazioni - Società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi.

Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar.

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.

Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte degli istruttori, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici da parte degli associati e degli allievi



ZURIGO

comprovato da apposita certificazione medica ove richiesta.

29.

Stabilimenti balneari

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio all'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio bar.

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestra, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

30.

Cinematografi - Teatri

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

La garanzia comprende altresì, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di 500 Euro (968.135 Lire) per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. Sono esclusi dall'assicurazione i rischi

relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

31.

Night clubs - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Salvo patto speciale, non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

32.

Riserve di caccia

La garanzia comprende anche la responsabilità personale dei titolari e dei soci durante lo svolgimento dell'attività venatoria.

In caso di coesistenza di altra valida assicurazione a favore del responsabile per il medesimo rischio, la presente garanzia vale per l'eccedenza di danno non coperto da tale assicurazione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle coltivazioni.

33.

Riserve di pesca

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

34.

Velocipedi da noleggio

La garanzia è prestata con una **franchigia** assoluta di 50 Euro (96.814 Lire) per sinistro. L'assicurazione vale anche per la

Responsabilità Civile del conducente del velocipede noleggiato.

35.

Cacciatori

L'assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157. Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani impiegati dall'Assicurato durante l'esercizio della caccia, con una **franchigia** assoluta di 50 Euro (96.814 Lire) per sinistro. La garanzia non è operante:

- a) se l'Assicurato non è in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge;
- b) se l'Assicurato non è in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c) se l'attività venatoria viene svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

36.

Trattamenti chimici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora la garanzia si estenda

all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea. Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture. In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

37.

Veterinari

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante:  
- dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici.

38.

Infermieri

L'assicurazione vale purché l'Assicurato al momento del fatto sia in possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge e non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione. Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione stipulata da strutture abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la garanzia viene prestata per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

39.

Insegnanti - Istitutori - Precettori - Sorveglianti

L'assicurazione non comprende i rischi della proprietà, gestione e direzione di scuole, istituti, collegi, convitti, colonie, oratori e ricreatori. Limitatamente agli insegnanti di educazione fisica nelle scuole, l'assicurazione vale anche per l'insegnamento di attività sportive

previste dai programmi scolastici durante le ore di lezione o di ricreazione.

40.

Sagre paesane - Spettacoli folkloristici - Sfilate carnevalesche e simili - Manifestazioni sportive, dilettantistiche, ricreative, culturali  
La garanzia è prestata con una **franchigia** assoluta di 150 Euro (290.440 Lire) per ogni danneggiato. Sono esclusi i danni derivanti da spettacoli pirotecnici e manifestazioni equestri.

41.

Committenza

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96 per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 494/96.

42.

Famiglia

L'assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile al Contraente o ai familiari con lui conviventi (coniuge, figli maggiorenni e altri congiunti) e "convivente more uxorio" per danni involontariamente cagionati a terzi in tutto il mondo nell'ambito della vita privata, in conseguenza di fatto accidentale proprio, dei figli minorenni, di minori anche se in affidamento temporaneo, nonché

degli addetti ai servizi domestici, "baby sitter" e persone "alla pari". L'assicurazione comprende il rischio della proprietà della dimora abituale e di quelle saltuarie del Contraente, anche se di proprietà dei familiari o altri congiunti conviventi. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 5. A parziale deroga dell'art. 16 lettera c) sono considerati terzi limitatamente alle lesioni personali (escluse le malattie professionali) gli addetti ai servizi domestici, "baby sitter" e persone "alla pari" che subiscano il danno in conseguenza di lavoro o di servizio.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, o connessa con affari, locazioni o noleggi;
- derivanti dalla proprietà degli immobili locati a terzi;
- alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di animali non domestici, esclusi i cavalli da sella;
- nei casi in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio polizza stipulata dal condominio per l'intera proprietà, ecc.); in tali casi la garanzia di cui alla presente polizza è prestata a secondo rischio (per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione).





ZURIGO

## garanzie aggiuntive

Art. 17 - Responsabilità da committenza - Tassazione

A.  
Cessione di lavori in subappalto -  
Responsabilità da committenza  
(Tassazione sulle retribuzioni)

Premesso che l'Assicurato  
subappalta parte dei lavori - in  
misura non superiore alla  
percentuale, indicata in polizza,  
del valore globale di ogni singola  
opera od appalto - è assicurata la  
responsabilità che a qualunque  
titolo ricada sull'Assicurato anche  
per i danni cagionati a terzi dalle  
ditte subappaltatrici e loro  
dipendenti regolarmente assunti o  
dai cottimisti mentre eseguono i  
lavori nei cantieri dell'Assicurato.

B.  
Cessione di lavori in subappalto -  
Responsabilità dell'Assicurato e  
dei subappaltatori (Tassazione sul  
valore delle opere)

Premesso che l'Assicurato  
subappalta parte dei lavori, è  
assicurata altresì la responsabilità  
delle ditte subappaltatrici o dei  
cottimisti per i danni cagionati a  
terzi mentre eseguono i lavori  
medesimi.  
Qualora i subappaltatori o  
cottimisti risultassero già assicurati  
in proprio la presente garanzia  
viene prestata in eccedenza rispetto  
alle somme assicurate con le  
polizze sopraccitate.

C.  
Infortuni subiti dai subappaltatori  
e loro dipendenti

A parziale deroga dell'Art. 16,  
lettera c) delle "Norme", sono  
considerati terzi, anche per gli  
infortuni subiti in occasione di  
lavoro, i subappaltatori ed i loro  
dipendenti regolarmente assunti,  
sempre che dall'evento derivino la

morte o lesioni personali gravi o  
gravissime, così come definite  
dall'art. 583 del Codice Penale.

D.  
Danni a condutture ed impianti  
sotterranei

A parziale deroga dell'Art. 16,  
lettera m) delle "Norme", la  
garanzia comprende i danni alle  
condutture e agli impianti  
sotterranei.

Il risarcimento dei danni viene  
effettuato previa detrazione per  
singolo sinistro di 500 Euro  
(968.135 Lire), nel limite del  
massimale previsto dalla polizza  
per danni a cose, con il massimo  
risarcimento di 50.000 Euro  
(96.813.500 Lire) per uno o più  
sinistri occorsi nello stesso periodo  
assicurativo annuo.

E.  
Danni da cedimento o  
frammento del terreno

A parziale deroga dell'Art. 16,  
lettera m) delle "Norme", la  
garanzia comprende, nei limiti  
sotto precisati, i danni a cose  
dovuti a cedimento o franamento  
del terreno alla condizione che tali  
danni non derivino da lavori che  
implichino sottomurature o altre  
tecniche sostitutive.

Il risarcimento viene effettuato, per  
singolo sinistro, previa detrazione:

- per danni subiti dai fabbricati di  
uno scoperto del 10% con il  
minimo assoluto di  
1.500 Euro (2.904.405 Lire);
- per danni subiti da altre cose di  
una franchigia di 250 Euro  
(484.068 Lire) e nel limite del  
massimale previsto per danni a  
cose, con il massimo

risarcimento di 50.000 Euro  
(96.813.500 Lire) per uno o più  
sinistri occorsi nello stesso  
periodo assicurativo annuo.

F.  
Danni a interruzioni o  
sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Art. 16,  
lettera n) delle "Norme", la  
garanzia comprende i danni  
derivanti da interruzioni o  
sospensioni, totali o parziali, di  
attività industriali, commerciali,  
artigianali, agricole o di servizi,  
purché conseguenti a sinistro  
indennizzabile a' termini di  
polizza.

Il risarcimento dei danni viene  
effettuato previa detrazione, per  
singolo sinistro, di uno scoperto  
del 10% con il minimo assoluto di  
2.500 Euro (4.840.675 Lire), nel  
limite del massimale previsto dalla  
polizza per i danni a cose, con il  
massimo risarcimento di 50.000  
Euro (96.813.500 Lire) per uno o  
più sinistri occorsi nello stesso  
periodo assicurativo annuo.

G.  
Danni da furto

A parziale deroga dell'Art. 16,  
lettera d) delle "Norme",  
l'assicurazione vale per la  
responsabilità civile dell'Assicurato  
per danni da furto cagionati a terzi  
da persone che si siano avvalse -  
per compiere l'azione delittuosa -  
di impalcature e ponteggi eretti  
dall'Assicurato.

Il risarcimento dei danni viene  
effettuato con detrazione, per  
singolo sinistro, di uno scoperto  
del 10% con il minimo assoluto di  
250 Euro (484.068 Lire), nel  
limite del massimale previsto dalla

polizza per i danni a cose, con il massimo risarcimento di 50.000 Euro (96.813.500 Lire) per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.

H.

R.C. Del committente  
ex art. 2049 C.C.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di committente:

- a) dei suoi dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali, in relazione alla guida di autovetture,

ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili. Il risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazione per singolo sinistro - di una franchigia di 250 Euro (484.068 Lire). La garanzia non è operante per i danni provocati da dipendenti e/o lavoratori parasubordinati e/o lavoratori interinali:

- alla guida di veicoli di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati;
  - non iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge oppure non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti;
- b) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'Azienda.

I.

Mezzi meccanici di sollevamento  
A parziale deroga delle "Norme", la garanzia è estesa ai rischi dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda, fermi gli obblighi previsti dalla Legge 990/1969.



**ZURIGO**

"Zurigo" Compagnia di  
Assicurazioni S.A.  
SBU Personal Line

Piazza Carlo Erba, 6  
20129 Milano

Telefono +39025966.1  
Fax +390259662603  
<http://www.zurigo.it>